

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14**

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
IV<sup>a</sup> SEZIONE  
C. Femminile – Calcio a 5 – S.G.S. – Settore Tecnico**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 49/CGF  
(2007/2008)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 23 Novembre 2007, ha adottato la seguente decisione:

**1° Collegio composto dai Signori:**

Serio Prof. Mario – Presidente; Marchitiello Dr. Claudio, Cirillo Dr. G.Paolo – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) RICORSO DELL’A.S.D. MARCIANISE CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI EURO 1.500,00 E DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER TRE GARE EFFETTIVE SEGUITO GARA MARCIANISE/NAPOLI 27.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio A 5 – Com. Uff. n. 152 del 31.10.2007)**

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. Marcianise Calcio a 5 di Marcianise (Caserta) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

- 2) RICORSO DELL’A.S.D. ALBANO CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE TERMINE DANILO; DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE FELS GIOVANNI PIETRO, SEGUITO GARA A.S.D. ALBANO CALCIO A CINQUE/PRO CAPOTERRA 2000 DEL 3.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. 173 del 7.11.2007)**

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. Albano Calcio a Cinque di Albano Laziale (Roma) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

## 2° Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Marchitello Dr. Claudio, Serges Prof. Giovanni – Componenti;  
Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 3) **RICORSO DELLA F.C.D. REAL CANAVESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA F.C.D. REAL CANAVESE/ATHLETIC CLUB GENOVA DEL 14.10.2007**  
(Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 32 del 25.10.2007)

La C.G.F in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla F.C.D. Real Canavese di Mazzè (Torino) annulla l’impugnata delibera e, per l’effetto, ripristina il risultato di 1 – 0 conseguito sul campo nella gara sopra indicata e dispone la restituzione della tassa reclamo.

- 4) **RICORSO DELL’A.S.D. MANFREDONIA C5 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 2.000,00 E DIFFIDA DEL CAMPO DI GIUOCO INFLITTA SEGUITO GARA MANFREDONIA C5/TERMOLI CALCIO A 5 DEL 3.11.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 173 del 7.11.2007)

La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. Manfredonia Calcio a 5 di Manfredonia (Foggia), ritenuta l’incongruità della sanzione, la ridetermina confermando l’ammenda di Euro 2.000,00 e infliggendo la squalifica del campo per una gara effettiva. Dispone l’incameramento della tassa reclamo.

-----

**Publicato in Roma il 26 Novembre 2007**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete